



ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDIATORI PROFESSIONISTI- ANMP

CODICE DI CONDOTTA

DESTINATARI DI QUESTO CODICE

1. Destinatari

1.1 Questo Codice di comportamento (in appresso “Codice”) vincola tutti i soci dell’Associazione (in appresso “Soci”).

2. Finalità

2.1 Finalità del Codice è dettare i criteri di comportamento, ispirati a correttezza, competenza e trasparenza, ai quali i Soci debbono attenersi sia verso gli altri Soci sia verso l’Associazione sia verso i terzi.

2.2 L’adesione a tali criteri è considerata funzionale per l’immagine pubblica dell’Associazione e per il migliore svolgimento della vita associativa.

3. Interpello

3.1 Il Consiglio direttivo dell’Associazione si esprime su qualsiasi richiesta di interpretazione o applicazione del Codice gli formuli un Socio con riferimento a una specifica situazione, rispetto alla quale il Socio indichi la risposta che egli ritiene appropriata.

3.2 Le relative deliberazioni del Consiglio sono rese note ai Soci.

RAPPORTI FRA SOCI E VERSO L’ASSOCIAZIONE

4. Doveri generali.

4.1 I Soci mantengono fra loro e nei confronti dell’Associazione un comportamento onesto e leale, cooperando nel generale interesse per il raggiungimento delle finalità associative.

4.2 Un Socio si esprime sempre correttamente nei confronti di altri Soci e, qualora sia richiesto di esprimere giudizi su una attività professionale svolta da altro Socio, non

formula alcuna critica se non dopo avere preso contatto con tale Socio tranne quando ciò possa pregiudicare l'interesse di chi gli ha richiesto il giudizio.

4.3. I soci curano il proprio aggiornamento professionale nei propri ambiti professionali: mediazione avente ad oggetto diritti disponibili (mediatore di conflitti contrattuali e di conflitti di natura successoria), mediazione aziendale, mediazione familiare, mediazione penale, mediazione lavoristica, mediazione culturale, mediazione sociale, mediazione scolastica, mediazione paritetica, mediazione di diritto internazionale, mediazione ambientale, mediazione amministrativa.

4.4 Un Socio informa prontamente il Presidente dell'Associazione qualora

4.4.1 sia sottoposto a procedimento penale per un reato punito con la pena della reclusione non inferiore a tre anni.

ATTIVITA' PROFESSIONALE IN GENERE

5. Doveri di competenza.

5.1 I soci mediatori:

5.1.1 curano il proprio aggiornamento costante in materia di mediazione in ragione della proprio settore di specializzazione: mediazione avente ad oggetto diritti disponibili (mediatore di conflitti contrattuali e di conflitti di natura successoria), mediazione aziendale, mediazione familiare, mediazione penale, mediazione lavoristica, mediazione ambientale, mediazione culturale, mediazione sociale, mediazione scolastica, mediazione paritetica, mediazione di diritto internazionale, mediazione ambientale, mediazione amministrativa.

6.1 I soci mediatori prima di accettare un incarico forniscono al cliente adeguate informazioni circa:

6.1.1 le attività da svolgere, la loro prevedibile durata e il loro prevedibile costo;

6.1.2 se del caso, la necessità o l'opportunità di ricorrere anche ad altri professionisti;

6.1.3 I soci mediatori devono rispettare le parti e il principio di autodeterminazione;

6.2 I soci mediatori mantengono la massima riservatezza sulle informazioni acquisite e su ogni altra informazione che venga a loro conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico.

SANZIONI

7. Il Consiglio direttivo, di propria iniziativa o in seguito a segnalazione ricevuta, valuta l'opportunità di dare inizio a un procedimento nei confronti di un Socio per violazione del Codice.

7.1 Qualora la valutazione abbia esito negativo, il Consiglio direttivo dispone l'archiviazione e ne dà comunicazione all'interessato e, qualora abbia agito in seguito a segnalazione, all'autore della segnalazione.

7.2 In caso diverso il Consiglio dà inizio al procedimento. Il Consiglio:

7.2.1 informa il Socio dell'avvio del procedimento, indicandone le ragioni, e gli assegna un termine non inferiore a trenta giorni per fornire qualsiasi deduzione egli ritenga, fissando altresì una data per ascoltarlo personalmente ove egli lo richieda;

7.2.2 ove lo ritenga, ascolta altre persone o chiede loro la comunicazione di documenti;

7.2.3 successivamente pronuncia, dandone comunicazione al Socio e, qualora vi sia, all'autore della segnalazione:

7.2.3.1 l'archiviazione; ovvero

7.2.3.2 l'irrogazione di una sanzione.

7.3 Le sanzioni che il Consiglio può irrogare sono:

7.3.1 l'ammonizione;

7.3.2 la sospensione dalle attività associative per non meno di tre e non più di dodici mesi;

7.3.3 l'esclusione dall'Associazione.

7.4 Nella pronuncia di irrogazione della sanzione, il Consiglio delibera se essa debba essere resa nota ai Soci o ai terzi in genere e, in un caso e nell'altro, con quali modalità.



Approvato dal Direttivo ANMP in data 19.12.2022 e dall'Assemblea straordinaria del
19.12.2022